SPETT.LE

## ANACI PROVINCIA DI BOLOGNA

## ANACI REGIONE EMILIA ROMAGNA

Bologna, 20 settembre 2018

**Oggetto: OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COMMERCIANTI INPS DELL’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE SOCIO DI SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO O SOCIETA’ A RESPONSABILITA LIMITATA – SENT. CASSAZIONE 21900/2018**

Con sentenza n. 21900/2018 la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha disposto che l'attività di amministratore di condominio, da un punto di vista contributivo e previdenziale, quando sia svolta in forma societaria, impone l'iscrizione alla Gestione Commercianti INPS dell'amministratore socio che la eserciti e non a quella della Gestione Separata INPS relativa alle professioni non ordinistiche.  
 Occorre ricordare che la legge 220/2012 di riforma del condominio, recependo i precedenti orientamenti della Cassazione, ha introdotto l’articolo 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile che permette alle società di persone e alle società di capitali di assumere l’incarico di amministratore condominiale, sempreché i requisiti per assumere tale ufficio siano posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.

Nel caso in esame, la Corte si è espressa con riferimento ad un amministratore che svolgeva la propria attività tramite una società in nome collettivo di cui era socio insieme alla moglie, rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministratore che aveva eccepito la natura meramente professionale ed intellettuale della propria attività tenuto conto inoltre dell’assenza di dipendenti in capo alla Snc, la natura commerciale (e non professionale/intellettuale) non deriva dalla tipologia dell'attività, ma dal fatto che venga svolta in forma di impresa societaria, a prescindere dalla dimensione della stessa, e che venga gestita come titolare o come familiare coadiutore o anche come socio di società a responsabilità limitata.

Inoltre, la Corte nel ribadire che resta a carico dell’Inps l'onere di provare l'abitualità e la prevalenza di tale attività in riferimento allo svolgimento eventuale di altre attività lavorative, ha rigettato le tesi dell’amministratore anche nella considerazione che nel caso specifico non si poneva neppure la questione dell’eventuale doppia iscrizione ad altra cassa previdenziale del medesimo in quanto pensionato e non svolgente altra attività soggette a diverse forme di contribuzione.

Studio Calzolari